



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile

in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2457/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto:  
accertamento saldo conto corrente bancario

**TRA**

[REDACTED] **CIRO**, rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese, come da procura in atti;

ATTORE

[REDACTED] **S.A.**, rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], come da procura in atti;

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 4/10/2023, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27/6/2022 [REDACTED]  
Ciro esponeva che in data 16/6/2020 ebbe a stipulare con la [REDACTED]  
S.A. il contratto di prestito personale nr.200978 finalizzato all'acquisto di un'autovettura Dacia Duster 1.5 Blue dci 115 CV per il complessivo importo di € 21.739,32 da rimborsare a mezzo nr.36 rate mensili da € 603,87 ciascuna oltre le spese di incasso nonché quelle legate alle comunicazioni periodiche; All'atto della sottoscrizione per adesione al menzionato prodotto finanziario, la mutuataria prospettava l'applicazione di un T.A.N. fisso per l'intera durata del contratto pari al 5,75% ed un T.A.E.G. del 7,09% inferiore a quello reale, come risultante da una perizia di parte econometrica prodotta in giudizio. Non avendo avuto esito l'espletamento della mediazione circa la violazione dell'art.125 bis comma 6° T.U.B. per la divergenza tra TAEG pubblicizzato e TAEG effettivo, l'attore chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la violazione dell'art.125 comma 6 T.U.B. con riferimento al contratto di finanziamento nr. 200978 e ordinare la sostituzione del TAEG con il tasso



nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto oggetto del contendere rimodulando in tali sensi il piano di ammortamento del contratto di finanziamento.

Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, allegando di aver informato correttamente il consumatore del TAEG contrattuale, comprensivo dei costi della polizza assicurativa facoltativa da lui sottoscritta. In particolare allegava che l'attore aveva sottoscritto anche il documento di polizza assicurativa, dichiarando espressamente di aver ricevuto in quella sede il “Documento riepilogativo degli obblighi degli intermediari assicurativi”, “Fascicolo Informativo comprensivo della Nota Informativa, del Glossario e delle Codizioni di Assicurazione della Polizza Collettiva n. ITALLALLDHTD201001”. Evidenziava che nel modello SECCI risulta espressamente riportata la seguente dicitura: “*Qualora il Cliente abbia scelto di aderire alle assicurazioni e/o servizi facoltativi riportati nelle “Condizioni Economiche” del presente contratto, le relative condizioni sono disciplinate negli appositi moduli contrattuali separatamente sottoscritti dal Cliente. Le polizze assicurative e accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza liberamente scelta sul mercato. Indicatore del costo totale del credito ottenuto sommando al TAEG il prezzo del servizio di finanziamento protetto è 10,66 %*”.

Espletata ctu contabile con il dott. [REDACTED] la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Questo giudice condivide e qui richiama integralmente l'operato del ctu dott. [REDACTED] sia per le argomentazioni in fatto ed in diritto, sia per le conclusioni contabili, anche in relazione alle risposte date alle osservazioni di parte convenuta. Le motivazioni e le conclusioni del ctu risultano conformi al contenuto dei contratti così come prodotti in giudizio e sono la risultanza del corretto calcolo del TAEG realmente applicato al finanziamento, pari al 9,90 %. Risulta errata l'indicazione del Taeg pari al 7,09% nel contratto proprio nella pagina dove si descrivono analiticamente tutti i costi del credito, ivi compresi quelli di assicurativi, anche se in una pagina precedente il prezzo del servizio di finanziamento protetto, nel caso di scelta di stipulare l'assicurazione, risulta indicato in euro 10,66 %.

Il ctu ha quindi correttamente provveduto ad applicare al finanziamento il tasso sostitutivo bot, alla luce di quanto disposto per i consumatori dai commi



6 e 7 dell'art. 125 bis Tub. Invero, il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo, svolge un'importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l'erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot.

Il giudice condivide in pieno la tesi dell'attore, per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento. Invero non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.

E' la legge 108/1996 che induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del Taeg, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza. La legge 108/1996 prevale senza ombra di dubbio sulle più morbide interpretazioni che alcuni operatori del diritto fanno dell'art. 121 comma 2 TUB, nonché sulle istruzioni della Banca d'Italia. Il concetto di Taeg, infatti, non solo è unico, ma riveste un'importanza fondamentale sia ai fini dell'usura, sia ai fini del consenso informato del consumatore nell'accesso al credito, oltre che agli effetti della sanzionabilità delle condotte contrastanti con la libera concorrenza nel campo del credito, entrambe normative inderogabili di ordine pubblico poste a presidio della correttezza dell'esercizio del credito, della tutela dei consumatori, del contrasto a condotte anticoncorrenziali, le quali tutte impongono una verifica di natura sostanziale e non formale del rispetto della normativa in materia di Taeg (criteri di calcolo dello stesso, corretta indicazione nei contratti, fedele pubblicizzazione dello stesso al pubblico dei consumatori).

La più attenta giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo



delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, perdita di impiego, morte, invalidità, ecc.) non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive. Al riguardo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: *"In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazione"* (nello stesso senso anche Cass. 5160/2018).

Ciò posto, questo giudicante fa proprie e qui richiama le conclusioni del ctu per quanto attiene alla modalità di applicazioni del tasso sostitutivo bot e sull'indicazione della somma di euro 1.917,23 che l'attore deve vedersi restituita nel caso abbia estinto il finanziamento pagando tutte le rate come indicate nel piano di ammortamento contrattuale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate con tariffe medie (studio, introduzione, trattazione, decisionale) in relazione ad un valore della causa che era sin dall'origine tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 atteso che il valore recuperabile da parte dell'attore era stato indicato nella perizia econometrica in euro 1.935,16.

#### P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nel contratto di finanziamento nr. 200978 fu indicato un taeg difforme per difetto da quello reale, per cui ai sensi dell'art. 125 bis TUB al finanziamento va applicato il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto oggetto del contendere, con la risultanza della somma di euro 1.917,23 che l'attore deve vedersi restituita dalla banca nel caso abbia estinto il finanziamento pagando tutte le rate come indicate nel piano di ammortamento contrattuale





- 2) Condanna la convenuta al pagamento all'attore delle spese di giudizio e cioè di euro 264,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi di difesa avvocato, oltre rimborso delle spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in data 1/1/2024

Il Giudice  
Dott. Flavio Cusani

